

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALDROVANDI RUBBIANI - SEDE DI VIA MARCONI N. 40, BOLOGNA CUP C39F18000490001 – CIG

Oggi, _____, i signori:

• Dott. Ing. Massimo Biagetti, nato a Forlì il 10/03/1960, in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, che interviene in qualità di Dirigente dell’Area Sviluppo delle Infrastrutture della Città Metropolitana di Bologna (C.F. – P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____ - PG _____ e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente, nonché dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche “Codice”);

• Ing./Arch./Geom. _____ in seguito denominato “Affidatario del servizio”, nato a _____ () il ____/____/____ (C.F. _____ - P.IVA _____), con sede legale in _____, via _____ n. _____, iscritto all’albo _____ di _____ al n. _____.

(In alternativa se l'affidatario del contratto non è un professionista individuale)

• Ing./Arch./Geom./Sig. _____ nato a _____ () il ____/____/____ in qualità di legale rappresentante

della società _____ (C.F. / P.IVA _____), con

sede legale in _____, di seguito denominata “Affidatario del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

Il servizio ha per oggetto la Direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio scolastico Aldrovandi Rubbiani - Sede di Via Marconi n. 40, Bologna (importo complessivo di progetto € 3.462.172,00 – importo opere € 2.700.000,00).

Il servizio comprende le prestazioni di seguito riepilogate:

- direzione lavori (art. 101, comma 3, del Codice e D.M. 7/3/2018 n. 49);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

DIREZIONE LAVORI

L'Ufficio di Direzione Lavori dovrà espletare tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire la realizzazione delle opere e la loro conformità al contratto, al progetto, alle norme e alle regole dell'arte, assicurandone la buona riuscita e di ciò ne è responsabile.

Il servizio consisterà, in generale, nelle mansioni sotto riportate applicate alle varie specializzazioni di incarico per quanto compatibili, ai sensi del Regolamento:

- redazione dei verbali di accertamenti di fatti (consegna/avvio dell'esecuzione, sospensione, ripresa, ultimazione, ecc.);
- presentazione, con cadenza almeno mensile, al RUP di un rapporto sulle attività e sull'andamento tecnico-economico delle lavorazioni, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi;

- vigilare sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma e delle altre condizioni contrattualmente stabilite, invitando l'esecutore all'aggiornamento dello stesso, se necessario;
- predisporre e sottoscrivere i documenti contabili entro i tempi prescritti dal contratto d'appalto, con invio via PEC al RUP per approvazione e redazione del certificato di pagamento;
- proporre modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art.106 del Codice e determinando in contraddittorio con l'impresa affidataria gli eventuali nuovi prezzi con le modalità stabilite nel contratto;
- comunicare al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redigere processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'appaltatore;
- redigere le relazioni per il RUP nei casi previsti dal Codice;
- raccogliere e verificare certificazioni/dichiarazioni necessarie al collaudo delle opere e gli elaborati "as-built", esaminandoli ed approvandoli a comprova della conformità e regolarità degli stessi;
- verificare la completezza e la correttezza degli elaborati grafici e di progetto e dei manuali d'uso e manutenzione prodotti dall'appaltatore;
- raccogliere e verificare, all'atto dell'ultimazione dei lavori, la completezza formale e sostanziale di tutta la documentazione e sottoscrivere l'asseverazione propedeutica all'ottenimento degli eventuali titoli edilizi, pareri, nullaosta, autorizzazioni necessari e ciò prima dell'avvio delle attività preposte alla struttura;
- redigere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
- espletare, comunque, tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dal Codice e dal Regolamento.

Inoltre, l'Ufficio di Direzione Lavori:

- ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti delle caratteristiche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti; qualora i materiali non siano rispondenti alle prescrizioni contrattuali e non siano accompagnati dalle certificazioni necessarie, il Direttore dei lavori non rilascia l'accettazione (trascrivendo il rifiuto sul primo atto contabile utile) e ne impedisce la posa in opera;
- esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101 comma 1 del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art.1655 c.c. (il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'impresa affidataria);
- impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere firmati dall'impresa affidataria e comunicati al RUP.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori espleta tutte le attività e i compiti espressamente previsti dall'art. 7 del D.M. n. 49/2018, in particolare (elenco non esaustivo):

- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate;
- controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- verifica che l'appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che il subappaltatore riconosca ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore e che lo stesso corrisponda i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 105, comma 14, del Codice);
- provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice.

Il Direttore dei Lavori ha inoltre la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori; interloquisce in via esclusiva con gli esecutori in merito agli aspetti tecnici ed economici dei contratti.

Il Direttore dei lavori generale è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Nell'esecuzione delle attività commissionate l'Affidatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice e relativi Decreti Ministeriali, regolamenti e Linee guida ANAC richiamate dal medesimo Codice e vigenti in materia.

Nel servizio di direzione lavori è compresa la disamina delle eventuali riserve, la redazione delle controdeduzioni e della relazione riservata.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il servizio consisterà nelle mansioni qui sotto riportate:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell'impresa affidataria, sulla base della

documentazione di cui all'Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunicare l'esito della verifica all'Ente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione;

- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in seguito anche "PSC"), assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.lg. 81/08;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa interessata;

- controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all'art. 36 bis comma 4 del D.L. 223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o "non subappalti" regolarmente comunicati). In caso di irregolarità, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve effettuare l'allontanamento dal cantiere e la segnalazione immediata al Responsabile del Procedimento;

- comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento le situazioni che non consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione equivarrà ad attestarne la regolarità.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Ufficio Direzione Lavori, rappresentato dal Direttore dei Lavori generale, si impegna a svolgere le prestazioni raccordandosi in particolare con il RUP Ing. Massimo Biagetti e ad effettuare tutte le visite al cantiere che ritiene necessarie secondo le fasi dei lavori, fermo restando un minimo di una visita settimanale; ogni decisione assunta dovrà essere registrata sul giornale dei lavori.

I tecnici che costituiscono l'Ufficio Direzione Lavori, qualora presenti e nominati con il presente atto, ognuno per la propria competenza, devono fornire personalmente la prestazione pattuita.

Il CSE si impegna a svolgere le prestazioni relative alla fase di esecuzione raccordandosi in particolare con il RUP, nonché con il Dirigente del Servizio competente che garantirà l'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il CSE si impegna ad effettuare tutte le visite al cantiere che ritiene necessarie secondo le fasi dei lavori, fermo restando un minimo di una visita settimanale, inviando al RUP e al Dirigente del Servizio competente, anche via e-mail, di volta in volta il resoconto sull'attività effettuata; il CSE si impegna altresì a inviare al termine del servizio la rendicontazione sull'attività svolta utilizzando la scheda allegata al presente contratto corredata dalla necessaria documentazione fotografica, da inoltrare sempre al Dirigente del Servizio competente e al RUP.

Il CSE deve fornire personalmente la prestazione pattuita.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 non può avvalersi del subappalto.

Si specifica che la/le persona/e incaricata/e dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabile/i delle stesse è/sono:

-, dipendente/socio/altro della Società affidataria del servizio, domiciliato in Via, iscritto all'Albo della Provincia di al n. - Codice Fiscale (D.L.)

-, dipendente/socio/altro della Società affidataria del servizio, domiciliato in Via, iscritto all'Albo della Provincia di al n. - Codice Fiscale (C.S.E.).

Art. 3 – Decorrenza e durata

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza; le prestazioni si considereranno terminate al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo complessivo delle competenze è fissato in € oltre oneri e IVA (DL) ed € oltre oneri e IVA (CSE) per un totale di €, oltre ad oneri previdenziali (4%) pari ad € ed I.V.A. (22%) pari ad € per un importo complessivo di €

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori eseguiti.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (imp. n.) ed è finanziata mediante risorse FSC 2014-2020 – Piano operativo della Città Metropolitana di Bologna – Delibera CIPE n. 75/2017.

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:

- 30% al raggiungimento del 30% dei lavori in appalto;
- 30% al raggiungimento del 60% dei lavori in appalto;
- 30% all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori (art.12 c.1 D.M. 49/2018);
- 10% all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

Su ciascun pagamento verrà recuperato l'importo dell'anticipazione eventualmente già corrisposta nella misura del 30%.

Nel caso di sospensione dei lavori in appalto di durata superiore a 45 giorni verrà corrisposto un pagamento intermedio commisurato all'importo dei lavori maturato fino alla data della sospensione.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina dirigenziale di affidamento n. PG del nonché il CIG e il CUP . Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco ufficio UFWYWE. Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:
(generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c comunicate

dall'interessato).

Art. 5 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 6 – Penali

È prevista l'applicazione di una penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1 e delle modalità di svolgimento del rapporto di cui all'art. 2, imputabili all'Affidatario del servizio, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l'Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto.

Art. 8 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di € _____ sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____ (in atti al PG _____), in applicazione dell'art. 103 del Codice.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Affidatario del servizio, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto il Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art.4 del Patto medesimo.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della

Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 7;

2) quando l'Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso all'Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio;

3) quando l'Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall'Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificano violazioni da parte dell'Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

4) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato

dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all'Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario del servizio abbia risposto, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 10 - Incompatibilità

L'Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – Disposizioni varie

L'Affidatario del servizio svolgerà l'incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l'espletamento dell'incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna.

L'Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d'opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all'art.

2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna – Area Servizi Territoriali Metropolitan. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata versata mediante modello F23 al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (documentazione in atti al PG _____). Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

L'Affidatario del servizio -
(firmato digitalmente)

Il Dirigente dell'Area Sviluppo delle Infrastrutture – Dott. Ing. Massimo Biagetti
(firmato digitalmente)